

(N. 529-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 luglio 1949 (V. Stampato N. 443)***presentato dal Ministro delle Finanze****di concerto col Ministro del Commercio con l'estero****col Ministro dell'Industria e commercio****e col Ministro dell'Agricoltura e Foreste****TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 14 LUGLIO 1949****Comunicata alla Presidenza il 30 settembre 1949****Nuove concessioni in materia d'importazioni ed esportazioni temporanee.**

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto alla vostra deliberazione si propone di raggiungere uno scopo *economico sociale* ben definito (favorire la fabbricazione di prodotti in Italia) ed uno scopo *valutario* apprezzabile (acquisto di valute pregiate mercè l'esportazione di prodotti lavorati).

Infatti, le nuove concessioni di importazioni od esportazioni temporanee sono intese

a permettere l'entrata in Italia di materie prime o di semilavorati che, ricevute le opportune trasformazioni, saranno poi riesportate con vantaggio della nostra economia o il rientro in Italia di determinati prodotti (recipienti) che — non formando oggetto di scambi — possono essere usati più volte nel commercio internazionale delle esportazioni e delle importazioni facilitandone il movimento.

Le materie prime ed i semi-lavorati di cui si permette la temporanea importazione si dividono in due categorie a seconda che la concessione sia *limitata nel tempo*, in previsione di una prossima espansione della nostra industria sufficiente a coprire la domanda, o sia senza limiti *attuali* di tempo (si dice *attuali* perchè non è da escludersi che eventi nuovi possano indurre a limitazioni di tempo anche in questo secondo gruppo) in ragione della inesistenza o della difficile reperibilità sul nostro mercato delle merci considerate.

Al primo gruppo appartengono i bocchini di para; cascami di seta, la fosforite, le pelli di ogni specie e le polveri da stampaggio, per le quali merci la concessione di temporanea importazione è prevista per termini variabili fino al massimo scadente il 31 dicembre 1950.

Al secondo gruppo appartengono tutte le altre merci indicate nell'articolo 1.

Il termine massimo entro il quale dovrà avvenire la riesportazione della merce lavorata è stabilito in misura congrua per ogni singola voce e non supera in nessun caso l'anno, mentre il termine massimo per la reimportazione dei recipienti è fissato in mesi sei.

L'articolo 2 prevede un abbuono di peso pari al 2 per cento in favore degli importatori temporanei nel calcolo delle lamine di ferro stagnate estere da riesportarsi e tale abbuono è giustificato dagli inevitabili scarti, che restano inutilizzati, che si verificano durante la lavorazione dei barattoli.

La Commissione propone l'approvazione del disegno di legge, già accolto con voto favorevole della Camera dei deputati.

GAVA, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I,

annessa al regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
Avorio greggio	Per essere lavorato	illimitata	6 mesi
Bocchini di para (sostanza gommosa commista con altre materie e indurita)	Da montare su pipe in esportazione (concessione valevole fino al 31 dicembre 1950).	illimitata	6 mesi
Caffè crudo	Per essere torrefatto e confezionato in recipienti di qualsiasi specie.	kg. 100	6 mesi
Cascami di nylon	Per essere pettinati	kg. 100	6 mesi
Cascami di seta	Per essere macerati e pettinati (concessioni valevoli fino al 31 dicembre 1950).	kg. 100	6 mesi
Cellulosa	Per la fabbricazione di carta, cartoni e sacchi di carta.	kg. 500	1 anno
Cilindri di ferro, ramati elettroliticamente.	Per la reinceisione	illimitata	6 mesi
Clichés	Per la stampa di cataloghi e di libri.	illimitata	6 mesi
Copra	Per la spremitura, per la raffinazione degli olii ottenuti e per la trasformazione di detti olii in oleomargarina (col processo della idrogenazione e della emulsione).	kg. 500	1 anno
Filati di cotone mercerizzati o non, misuranti più di 20.000 metri per ½ chilogrammo.	Per la fabbricazione di calze e calzini.	kg. 50	1 anno
Fosforite	Per la produzione di superfosfato (concessione valevole fino al 31 dicembre 1949).	kg. 1000	6 mesi
Lana e cascami di lana	Per operazioni di carbonizzo, disacidazione, candeggio e garnettatura.	kg. 500	1 anno
Olii di petrolio, greggi	Per essere lavorati	kg. 1000	1 anno
Tetraetile di piombo	Per essere miscelato nei prodotti ottenuti dalla lavorazione dei predetti olii.	kg. 10	1 anno
Olio di oliva e di semi (nei limiti del contingente stabilito dall'articolo 3 del regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1223, convertito nella legge 11 gennaio 1934, n. 74).	Per la preparazione di condimenti per minestre.	kg. 100	6 mesi
Pelli di ogni specie, gregge o conciate.	Per la fabbricazione di guanti (concessione valevole fino al 30 giugno 1950).	kg. 25	6 mesi
Polveri da stampaggio a base di resine polisteroliche e di acetato di cellulosa.	Per la produzione di articoli stampati (concessione valevole fino al 31 dicembre 1949).	kg. 100	6 mesi

Art. 2.

A scarico delle bollette d'importazione temporanea delle lamiere di ferro stagnate estere destinate alle fabbricazioni di barattoli da esportare pieni di prodotti alimentari è concesso un abbuono corrispondente al 2 per cento in peso dei barattoli presentati all'esportazione, riferibile a recipienti riaperti per difetti di lavorazione e non più utilizzabili.

Art. 3.

Alle merci ammesse alla esportazione temporanea come speciali agevolanze per il traffico

internazionale sono aggiunti i recipienti interni, usati o nuovi, di qualsiasi materia e tipo, che si esportano pieni per essere vuotati, oppure vuoti per essere riempiti.

Il termine massimo accordato per la reimportazione è fissato in sei mesi.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.